



# *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014. n. 72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la direttiva n.13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro pro tempore, per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

VISTA la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2021 n. 1037, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021, che integra e modifica la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021;

VISTO il D.M. n. 161 del 15 aprile 2021 protocollato dalla Corte dei Conti con n. 0019689 del 22/04/2021 e registrato con prot. n. 1125 del 28/04/2021021 il quale assegna al Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione l'individuazione degli obiettivi connessi all'incarico;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO l'art. 200, comma 8, del decreto legge n. 34 del 9 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, che prevede che *"fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante."*;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, Allegato 15, contenente le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, con il quale è stato previsto che, al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, potranno essere installate separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili, che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione degli stessi;

CONSIDERATO che con il medesimo DPCM si rimanda ad un apposito accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT) l'individuazione del materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra;

CONSIDERATO che l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

CONSIDERATO che IIT è una Fondazione istituita con l'art. 4 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con lo scopo statutario di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

CONSIDERATO, in coerenza con le disposizioni del suddetto DPCM, di attivare una specifica collaborazione tra i suddetti organismi al fine di condividere, attraverso la realizzazione di sinergie e la cooperazione scientifica, metodologie e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri e del personale viaggiante;

CONSIDERATO che le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale sono iscritte, oltre che sul capitolo 7248, piani di gestione 4, 7 e 8 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche sul capitolo 7137, piani di gestione 1 e 2; del medesimo stato di previsione, e ammontano, per l'anno finanziario 2021, ad € 7.389.450,00;

VISTO l'Accordo di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT), sottoscritto in data 9 novembre 2020 e inerente l'individuazione delle soluzioni per la riduzione del rischio di contagio SARS-COV 2 per passeggeri e il personale di mezzi di trasporto pubblico, con particolare riferimento al trasporto ferroviario;

VISTO il D.D. n. 225 del 20 novembre 2020 con il quale il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione ha approvato ed impegnato le relative risorse finanziarie, pari a € 350.000,00 del predetto accordo di collaborazione;

VISTO in particolare l'articolo 1, ultimo periodo, del richiamato Accordo di collaborazione che prevede "*Gli obiettivi 1 e 2 potranno essere oggetto di ampliamento e sviluppo, in funzione dell'esito delle attività svolte in attuazione del presente accordo, con un Obiettivo 3 opzionale al fine di impostare un modello esecutivo che consenta di realizzare una pipeline di soluzioni applicabili anche in altri settori del trasporto. Tale ampliamento sarà oggetto di una proposta progettuale dedicata, che dovrà essere preliminarmente valutata da parte del MIT ed eventualmente inserita in un separato addendum*";

CONSIDERATO che questo Ministero, in esito alle attività svolte ha manifestato l'esigenza di attivare anche l'Obiettivo 3 del più volte richiamato Accordo di collaborazione, per effettuare una analoga sperimentazione per gli autobus delle linee extraurbane e ha richiesto agli Enti Sperimentatori la formalizzazione di una specifica proposta tecnico progettuale, contenente la tipologia, il risultato atteso, il cronoprogramma e la stima dei costi delle attività da svolgere;

VISTA la nota del 4 giugno 2021 con la quale IIT e INAIL hanno trasmesso la suddetta proposta tecnica per l'ambito del trasporto extraurbano su gomma;

RITENUTO opportuno sottoscrivere un Atto aggiuntivo all'Accordo del 9 novembre 2020 al fine di estendere la valutazione comparata di separazione fisica al trasporto pubblico su gomma a media e lunga percorrenza nonché per lo sviluppo di un dispositivo per la riduzione del rischio di contagio nei bus adibiti al trasporto extraurbano;

VISTO l'Atto aggiuntivo e modificativo dell'Accordo di Collaborazione del 9 novembre 2020 per la realizzazione di soluzioni tecnologiche per il contenimento del rischio di contagio da SARS-COV-2 sui mezzi di trasporto pubblico, sottoscritto in data 23 giugno 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

RITENUTO meritevole di approvazione il richiamato Atto Aggiuntivo all'Accordo di collaborazione del 9 novembre 2020 e conseguentemente di procedere al contestuale impegno di spesa;

## DECRETA

### Art. 1

E' approvato l'Atto Aggiuntivo e Modificativo dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto Italiano Tecnologie (IIT) sottoscritto il 23 giugno 2021, in applicazione del DPCM del 7 settembre 2020, Allegato 15, per un limite di spesa per il Ministero pari ad € 198.000,00.

### Art. 2

Il contributo oggetto dell'Atto Aggiuntivo e Modificativo di cui all'art. 1, pari a complessivi € 198.000,00, in attuazione dell'art. 200, comma 8, ultimo periodo del decreto legge n. 34 del 9 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, trova copertura nelle somme stanziato, sul pertinente capitolo di bilancio 7137, piano di gestione 2, "*Fondo Comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa*" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ragione di € 198.000,00 per l'anno 2021.

### Art. 3

È autorizzato l'impegno in conto competenza, a favore dell'Istituto Italiano Tecnologie (IIT), per l'esercizio finanziario 2021, per l'importo di euro 198.000,00 sul capitolo 7137, piano di gestione 2, "*Fondo Comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa*" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – missione 13– programma 6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" del Centro di responsabilità amministrativa 3 "Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione".

### Art. 4

Il presente decreto è sottoposto a procedimento di controllo presso i competenti organi, e successivamente verrà pubblicato a norma degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Cons. Mauro Bonaretti)